

## CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RCA – LIBRO MATRICOLA

<b>CONTRAENTE</b>	COMUNE DI JESOLO Via S. Antonio, 11 30016 Jesolo (Ve) C.F. e P.I. 00608720272
<b>DECORRENZA</b>	ORE 24.00 DEL 31/03/2020
<b>SCADENZA</b>	ORE 24.00 DEL 31/03/2022
<b>RATEAZIONE</b>	ANNUALE

***Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.***

***Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto.***

***I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all'emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.***

**CAPITOLATO PER COPERTURA RCA  
RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI ENTE**

**DEFINIZIONI**

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione;
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente:</b>	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione
<b>Assicurato:</b>	soggetto giuridico o persona fisica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
<b>Risarcimento</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
<b>Scoperto:</b>	Percentuale, prestabilita sull'importo indennizzabile a termini di polizza, che resta a carico dell'Assicurato
<b>Franchigia:</b>	importo fisso del danno che rimane a carico dello Assicurato;
<b>Legge:</b>	<b>D.Lgs 209/2005 e ss. mm. ii.</b>

**MASSIMALE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO**

Massimale UNICO per tipologia di mezzi:

ScuolaBus/AutoBus	€ 25.000.000,00 UNICO
Altri Veicoli	€ 11.000.000,00 UNICO

## CONDIZIONI GENERALI OPERANTI

### **Art. 1. OGGETTO DI COPERTURA**

La Società assicura, in conformità delle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

L'elenco dei veicoli assicurati, con relativa indicazione dei dati necessari, viene riportato di seguito in elenco, che verrà di volta in volta aggiornato in occasione delle acquisizioni/dismissioni di veicoli.

L'Assicurazione è operante per i veicoli di proprietà del Contraente ed anche nel caso di veicoli presi o dati in leasing, locazione o in comodato, e anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente.

### **Art. 2. FORMA tariffaria:**

Bonus Malus per autovetture, auto promiscui, autocarri, veicoli speciali motocarri, ciclomotori e motocicli.

Tariffa Fissa per autobus, scuolabus, trattori agricoli, macchine operatrici.

### **Gestione contratto: Polizza a Libro Matricola**

I premi relativi a veicoli inclusi durante l'annualità assicurativa saranno determinati considerando i premi di riferimento in vigore all'inizio dell'annualità assicurativa.

- L'assicurazione può essere prestata per veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente nonché a veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente.
- Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data ed ora richiesti dall'Ente contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società.
- Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.
- In caso di sostituzione di veicoli, il veicolo sostituito fruirà della stessa classe di merito del veicolo sostituito. In caso di veicolo nuovo con bonus/malus, questo verrà inserito in classe 14<sup>^</sup>.
- In caso di furto del veicolo, il veicolo sostituito fruirà della stessa classe di merito del veicolo sostituito.

### **Art. 3. DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO**

L'Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 31.03.2020 e scadenza alle ore 24.00 del 31.03.2022.

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

Il Contraente si riserva la facoltà di poter inviare la disdetta alla polizza ad ogni scadenza annuale tramite lettera raccomandata oppure PEC, da inviarsi un due mesi prima della scadenza contrattuale.

È inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza.

### **Art. 4. DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE PREMIO**

Il premio anticipato viene fissato sulla base al numero di veicoli indicati nell'allegato elenco.

Il premio anticipato per la prima annualità sarà comunque determinato sulla base degli effettivi veicoli assicurati alla decorrenza del contratto.

Anche per le annualità successive il premio di quietanza verrà conteggiato sulla base del numero effettivo di mezzi assicurati alla data di scadenza dell'annualità assicurativa.

Al termine dell'annualità assicurativa si procederà alla regolazione del premio da effettuarsi in base alle movimentazioni (entrate/uscite di mezzi) e quindi all'effettivo periodo di copertura degli stessi; le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dal ricevimento da parte del Contraente dell'appendice.

#### **Art. 5. PAGAMENTO DEI PREMI**

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 90 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 90 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Per variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 90 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

#### **Art. 6. OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO:**

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

- a) sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **Art. 7 FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro dove ha sede il Contraente.

#### **Art. 8. CARTA VERDE**

Verrà rilasciata per i veicoli indicati in polizza, su richiesta della Contraente.

#### **Art. 9. FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ**

Tutte le eventuali comunicazioni del Contraente possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax, PEC o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

#### **Art. 10. MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI**

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla data di accadimento o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente. La denuncia deve contenere data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

#### **Art. 11. TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE AL CONTRAENTE**

A richiesta della Contraente, la Società invierà copia dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato e, in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, fotocopia degli atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di polizia, relazioni degli informatori, ecc.); a richiesta del Contraente, farà pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non è stato ancora liquidato al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.

#### **Art. 12. BUONA FEDE**

L'omissione delle dichiarazioni, da parte dell'Assicurato e/o Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre ché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato e/o Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata. Del pari, non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione in tema dei locali e degli impianti, nonché di lavori di costruzione ed allestimento negli stabilimenti dell'Assicurato nei quali si trovassero i veicoli.

#### **Art. 13. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 14. GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE LEGALI**

L'impresa assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C. a nome dell'Assicurato la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L'Impresa s'impegna comunque a richiesta dell'Assicurato ad assumere a proprio carico la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale del giudizio promosso dalla controparte.

L'Impresa ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile. Il contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

Anche nel caso di vertenze giudiziali civili che si concludono con il risarcimento del danno entro il limite della franchigia, per l'attribuzione delle spese giudiziali si applicano le disposizioni previste dal 3° comma dell'art. 1917 C.C..

### **Art. 15. COASSICURAZIONE E DELEGA (facoltativa)**

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile ....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi, ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso, in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 16. CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall'Armi 3/2 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE), CF e P.IVA 03858060274, Tel 0421 307800 PEC: info@pec.intermediaib.it ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

La società Intermedia I.B. srl richiederà alla Società assicuratrice aggiudicataria della polizza in oggetto un importo provvisorio pari al 0,01% del premio imponibile.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.

Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente, al broker, si considera come effettuato direttamente alla Società. La Società riconosce che tale modalità di pagamento è da intendersi liberatorio per il contraente assicurato.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

### **Art. 17. Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n.º. 136/2010**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.

La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 18. VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

#### **Art. 19. VALIDITÀ DELL'OFFERTA**

L'offerta dovrà essere valida per tutte le variazioni e gli inserimenti di nuovi veicoli fino alla prima scadenza annua del contratto.

#### **Art. 20. VALIDITÀ territoriale**

L'assicurazione vale per l'Europa, lo stato di san Marino e lo stato Pontificio.

#### **Art. 21. Trattamento dei dati - Nomina a Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

1. **Oggetto del trattamento.** Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, la Società è nominata Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito Responsabile) di titolarità del Comune Contraente (di seguito "Titolare"). Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti, dati, banche dati o fascicoli indispensabili per rendere il Servizio oggetto del contratto, che saranno messi a disposizione dal Titolare o forniti/raccolti direttamente presso l'interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto.

2. **Durata dei trattamenti.** Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge.

In entrambi i casi, il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto richiamato in premessa avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche la presente nomina verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

3. **Istruzioni documentate art. 28, comma 3, del Regolamento UE 2016/679.** Nello svolgimento del Servizio, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare: adottare le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le

libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento; individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

se si raccolgono dati per conto del Comune Contraente, fornire agli interessati tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679;

vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali della Società si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo;

se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;

se richiesto, assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati in azienda.

La Società si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del Servizio. A tal fine il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del Servizio, salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

**4. Garanzie prestate dal Responsabile.** Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Titolare al momento dell'incarico conferito.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di sub fornitori di servizi informatici (hosting provider, prestatori di servizi cloud, ecc.), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del Servizio dovranno essere trattati o comunque utilizzati dalla Società esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che le derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto; 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo; 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dal contratto.

In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.

**5. Registro categorie di attività di trattamento.** Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante



del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;

- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

**6. Sub-responsabili. Manleva.** Con il presente contratto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-responsabili.

Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

**7. Obblighi di collaborazione.** Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Resta inteso che la nomina di cui al presente articolo non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dalla medesima.

## **Art. 22. Obbligo di ricorso al MEPA e Convenzioni CONSIP**

I servizi oggetto del presente contratto, al momento dell'indizione della gara, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non sono disponibili nel MEPA. Il contratto stipulato all'esito della presente procedura è sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012 [come convertito con L. n. 135/2012], in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Resta salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni.

**Art. 23. Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

RESTO DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI

### **Art. 1. CARICO E SCARICO**

La Società deve assicurare, nei limiti del massimale previsto per la R.C.A., la responsabilità del Contraente compresi i dipendenti e - se persona diversa - del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, eseguite senza l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici inerenti al veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

### **Art. 2. RISCHIO STATICO**

La garanzia vale per i danni a Terzi derivanti per i rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

### **Art. 3. DANNI DA INQUINAMENTO**

La Società deve tenere indenne l'assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate.

### **Art. 4. SOVRACCARICO passeggeri – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (art.1898 C.C.)**

Non si considera aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 C.C.; il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave al Contraente nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

### **Art. 5. RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- a) per i sinistri causati in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- b) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- c) se il mezzo assicurato è condotto al momento del sinistro da persona che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente di guida;
- d) se il mezzo assicurato è condotto al momento del sinistro da persona con patente scaduta. Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro 12 mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abilita alla guida del veicolo assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore;
- e) nel caso di autovettura, adibita a servizio privato, data in uso dal Contraente, proprietario o locatario, a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Società deve rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti della società proprietaria o locataria;

Le garanzie che seguono (punto f e punto g) non sono operanti nel caso in cui la Società proprietaria o locataria fosse stata precedentemente a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto di azione di rivalsa:

- f) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- g) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

#### **Art. 6. RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI**

La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei veicoli indicati in polizza per i danni dagli stessi causati a terzi, entro i limiti ed alle condizioni contrattuali previste per la responsabilità civile dell'assicurato.

#### **Art. 7. RICORSO TERZI**

Danni a terzi (persone, cose o animali) a seguito di incendio, esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze liquide o gassose per tutti i veicoli per fatti non rientranti nell'assicurazione obbligatoria, con il limite di € 2.500.000,00 per sinistro.

La copertura è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

### **GARANZIE COMPLEMENTARI OPERANTI**

#### **RECUPERO - TRAINO – CUSTODIA**

Il rimborso della spesa sostenute dall'Assicurato e documentate per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di € 500,00= per ogni sinistro.

#### **DANNI CAUSATI DAL TRASPORTO DI VITTIME DELLA STRADA**

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni dell'autovettura in conseguenza del trasporto di persone vittime di incidenti stradali sino ad un massimo di € 1.000,00.

RESTO DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

**ELENCO PARCO VEICOLI ENTE:**

<b>N. APP.</b>	<b>Targa</b>	<b>Veicolo</b>	<b>Marca</b>
1	BE666AR	AUTOVETTURA	FIAT PANDA
2	BB007HD	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO
3	BK904MR	AUTOVETTURA	SOVAB OPEL
4	BB349PT	AUTOVETTURA	PEUGEOT
5	AZ580FL	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO
6	EM796FT	AUTOCARRO	IVECO
7	BG510MF	AUTOCARRO	RENAULT S A KC0HAF KANGOO
8	BC878KT	AUTOCARRO	IVECO
9	BE243RY	AUTOCARRO	BENZ
10	BN710PF	AUTOCARRO	BENZ
11	BS543NA	AUTOCARRO	RENAULT KANGOO
12	AE246WC	AUTOCARRO	FIAT IVECO
13	VE118684	MOTOCARRO	PIAGGIO APE
14	BW429MB	AUTOCARRO	IVECO 100
15	AA59368	MOTOCARRO	PIAGGIO
16	VE124607	MOTOCARRO	PIAGGIO APE
17	BN832PE	AUTOCARRO	NISSAN KING CAB
18	VE124608	MOTOCARRO	PIAGGIO APE CAR
19	BB75060	MOTOCARRO	PIAGGIO SPA
20	BB75062	MOTOCARRO	PIAGGIO SPA
21	BB75063	MOTOCARRO	PIAGGIO SPA
22	BB75061	MOTOCARRO	PIAGGIO SPA
23	AE22421	MOTOVEICOLO	GUZZI
24	AE22420	MOTOVEICOLO	GUZZI
25	VEAA691	MACCHINA OPER. A	CATERPILLAR
26	ACJ247	MACCHINA OPER. A	PERKINS
27	VEAE082	MACCHINA OPER. A	FIAT
28	AB92187	RISCHIO STATICO	GEPA CAR AC 750
29	BY282AL	AUTOCARRO	NISSAN CGUD22
30	BX307VA	AUTOVETTURA	OPEL AGILA
31	CC578FP	AUTOVETTURA	TOYOTA
32	AC48669	RISCHIO STATICO	UMBRA
33	ZA624MX	AUTOVETTURA	LAND ROVER DEFENDER
34	CC143FZ	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO
35	CC144FZ	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO
36	CC954NL	AUTOCARRO	NISSAN
37	BK71635	MOTOCARRO	PIAGGIO
38	CF118HY	AUTOVETTURA	MAZDA MPV
39	CG641SE	AUTOCARRO	RENAULT
40	CG640SE	AUTOCARRO	RENAULT
41	CK172AK	AUTOCARRO	IVECO
42	CK173AK	AUTOCARRO	IVECO
43	BP33543	MOTOVEICOLO	MBK INDUSTRIE
44	CP399FN	AUTOVETTURA	FIAT PANDA
45	CF18390	MOTOCARRO	PIAGGIO
46	AD32620	RISCHIO STATICO	SACAR
47	CR937RS	AUTOCARRO	IVECO 35
48	CZ217LE	AUTOCARRO	RENAULT

49	CR953RS	AUTOCARRO	IVECO
50	DB758FF	AUTOVETTURA	AUTOVETTURA
51	AE07667	RISCHIO STATICO	ELLEBI
52	CL566BN	AUTOCARRO	FIAT DUCATO
53	DN267DL	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO'
54	ZA122BW	AUTOCARRO	MULTICAR
55	YA272AB	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO
56	YA273AB	AUTOVETTURA	FIAT GRANDE PUNTO
57	DX223NG	AUTOVETTURA	FIAT PANDA
58	DX224NG	AUTOVETTURA	FIAT IDEA
59	YA580AL	AUTOVETTURA	SUBARU SH
60	DF980SA	AUTOCARRO	FIAT AUTO
61	YA631AL	AUTOVETTURA	SUBARU FORESTER
62	YA630AL	AUTOVETTURA	SUBARU FORESTER
63	X5T73J	CICLOMOTORE	MALAGUTI
64	EN722CM	AUTOVETTURA	FIAT PANDA
65	DC68340	MOTOVEICOLO	NACIONAL MOTOR
66	DC68341	MOTOVEICOLO	NACIONAL MOTOR
67	DC68339	MOTOVEICOLO	NACIONAL MOTOR
68	YA712AL	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO
69	YA713AL	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO
70	YA711AL	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO
71	FB378CJ	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO
72	FB377CJ	AUTOVETTURA	ALFA ROMEO GIULIETTA
73	EZ448HX	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO
74	FA854LG	AUTOVETTURA	FIAT DUCATO
75	EC956PP	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO
76	EF33501	MOTOVEICOLO	CHANGZHOU KWANGYANG MOTOR
77	EF04939	MOTOVEICOLO	CHANGZHOU KWANGYANG MOTOR
78	EF33502	MOTOVEICOLO	
79	EF33500	MOTOVEICOLO	CHANGZHOU KWANGYANG
80	EF04938	MOTOVEICOLO	CHANGZHOU KWANGYANG
81	EF33503	MOTOVEICOLO	CHANGZHOU KWANGYANG
82	EF33505	MOTOVEICOLO	CHANGZHOU KWANGYANG
83	EF33507	MOTOVEICOLO	CHANGZHOU KWANGYANG
84	EF33504	MOTOVEICOLO	CHANGZHOU KWANGYANG
85	EF33506	MOTOVEICOLO	NGZHOU KWANGYANG
86	YA449AM	AUTOVETTURA	FORD FOCUS
87	YA450AM	AUTOVETTURA	FORD FOCUS
88	YA451AM	AUTOVETTURA	FORD FOCUS
89	YA499AM	AUTOVETTURA	DAIMLER AG
90	AK65964	MOTOCARRO	MELEX 745
91	FJ343BN	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO
92	FM409SG	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO
93	AL399KZ	AUTOCARRO	IVECO
94	YA04000	MOTOVEICOLO	DUCATI MOTOR
95	YA04001	MOTOVEICOLO	DUCATI MOTOR
96	AS79440	MOTOVEICOLO	HONDA

**LA SOCIETA'**

**IL CONTRAENTE**

.....


.....

Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: -

- Durata della polizza;
- Recesso in caso di sinistro;
- Foro competente;
- Obblighi in caso di sinistro

**IL CONTRAENTE**

.....



RESTO DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO